SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1248)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, GIACOMETTI, AMADEO, DELLA PORTA, COSTA, DEL NERO e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1978

Trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e stabilizzazione del rapporto di impiego degli ufficiali estromessi dai benefici della legge 20 dicembre 1973, n. 824

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che in questi ultimi decenni una consistente aliquota di ufficiali di complemento è stata trattenuta in servizio anzichè essere destinata alla riserva, per le esigenze delle tre Forze armate.

In dipendenza di ciò si rese necessario, negli anni scorsi, offrire a queste categorie una stabile definizione del proprio rapporto di impiego, con l'apposito stato giuridico previsto dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Tuttavia la legge in questione non ha sortito che in parte gli effetti che ci si era proposti in quanto, non si inserì nella stessa una opportuna norma transitoria che tenesse conto delle posizioni in via di consolidamento.

Questa omissione ha comportato che — mentre agli ufficiali che alla data dell'entrata in vigore della legge n. 824, avevano prestato anche a più riprese almeno quattro anni, sei mesi ed un giorno di effettivo servizio oppure almeno tre anni (nel caso di ufficiali richiamati d'autorità), la stabilizzazione in servizio è stata accordata — solo delle aliquote, progressivamente sempre più esigue, degli ufficiali che successivamente al 1974 hanno man mano ultimato le ferme quinquennali, hanno potuto beneficiare della succitata legge.

Evidenti esigenze di perequazione impongono che a questi ufficiali, ai quali può essere imputato soltanto di avere coltivato l'aspettativa di una piena estensione della legge numero 824 del 1973 nelle more della sua emanazione e prima attuazione, venga offerta la possibilità di ottenere la stabilizzazione del proprio rapporto d'impiego.

È necessario, in proposito, tener conto delle inopportunità di avvicendare personale la cui età oscilla tra i 25 ed i 30 anni, il cui addestramento ha comportato spese consistenti (programmatori IBM, controllori del traffico aereo, piloti militari di aviogetto, eccetera) sostituendolo con personale dei nuovi reclutamenti, da sottoporre allo stesso *iter*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

addestrativo prima di poterlo inserire nella linea operativa in sostituzione dei congedati.

In quanto poi alla considerazione che a detti ufficiali era stata offerta la possibilità di transitare nel servizio permanente effettivo, si può rilevare che tale assunto non è assolutamente estensibile all'Aeronautica militare, poichè il numero dei posti banditi, neppure con cadenza annuale, risulta talmente esiguo rispetto alla consistenza numerica degli ufficiali in questione, da rendere la possibilità di detto transito del tutto utopistica.

A parte il fatto che, sempre riguardo all'Aeronautica militare, non è giusto congedare dei giovani che hanno impiegato anni per il conseguimento di specializzazioni altamente qualificate che non potrebbero neppure utilizzare nella vita civile o perchè non esiste un corrispettivo (controllore del traffico aereo), oppure perchè nell'attesa di trovare un lavoro attinente alla propria specializzazione, difficilmente potrebbero evitare lo scadimento, ad esempio, del brevetto di pilota militare.

È il caso di soffermarsi, onorevoli colleghi, sulla considerazione che le Forze armate sono una istituzione che, mentre attende alla preparazione per l'adempimento di un alto dovere, svolge una funzione sociale di primaria importanza fornendo una fonte di sostentamento per centinaia di migliaia di famiglie.

È il caso di ricordarci che i giovani in questione sono degli ufficiali, sono delle persone cioè che per conseguire questa qualifica hanno dimostrato di possedere oltre a notevoli capacità tecnico-professionali, anche elevate doti morali valutate sulla scorta di quei valori che caratterizzano il sistema istituzionale che siamo stati chiamati a rappresentare.

È doveroso quindi estendere a questi cittadini qualificati, che contano ormai svariati anni di servizio alle dipendenze dello Stato, il diritto a quella stabilizzazione del rapporto di impiego ormai data per scontata a tutte le altre categorie di dipendenti statali.

Per questo sottoponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno 6 mesi di servizio di prima nomina, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni con decorrenza dal giorno successivo e quello di compimento del servizio di prima nomina. Durante il secondo anno di detta ferma i suddetti ufficiali possono chiedere di essere ammessi ad una successiva ferma di 3 anni.

L'ammissione alle ferme è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati e dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2.

Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui all'articolo 1 possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalle ferme per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato, o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di assenza dal servizio per infermità, eventualmente spettantegli, è prosciolto dalle ferme e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 3.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alle ferme volontarie di cui all'articolo 1 è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata e separatamente per la ferma di due anni e per quella di tre anni, con la legge di bilancio.

Art. 4.

Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti per infermità è corrisposto un premio pari al 20 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente (o grado corrispondente) per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di tre anni o che ne sono prosciolti per infermità è corrisposto un premio pari al 20 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente (o grado corrispondente) per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono computate come semestre intero.

I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 20 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente (o grado corirspondente) per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Art. 5.

Gli ufficiali di complemento che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di vincolati alla ferma di 5 anni prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, rimangono in tale posizione fino al compimento della ferma contratta e per essi continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Agli ufficiali di complemento di cui al precedente comma che al termine della ferma quinquennale non chiedano il trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è corrisposto all'atto del congedamento un premio unico di lire 5 milioni.

Agli ufficiali di complemento di cui al primo comma in caso di proscioglimento per

inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma quinquennale, è corrisposto un premio di lire 200 mila per ogni semestre di ferma volontaria espletata. Le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Art. 6.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per i quali, al termine della ferma triennale di cui all'articolo 1 o della ferma quinquennale di cui all'articolo 5, sia stato emesso un giudizio non favorevole dalla commissione ordinaria di avanzamento riguardo la loro stabilizzazione in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, viene concessa la facoltà di transitare, subordinatamente alla sola presentazione di apposita domanda, nelle qualifiche iniziali dei ruoli civili dell'Amministrazione della difesa.

È richiesto il possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione ai concorsi ordinari, salvo il limite massimo di età.

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica esclusi dal trattenimento in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824 e che si trovino, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di richiamati ai sensi dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, numero 113, permangono in servizio con lo stesso stato giuridico e fino ai limiti di età previsti per i gradi corrispondenti del servizio permanente.

Coloro, tra gli ufficiali in questione, che fossero stati nel frattempo congedati, vengono riassunti in servizio, subordinatamente alla sola presentazione della domanda da parte degli interessati, con gli stessi diritti e caratteristiche di cui al precedente comma.

Art. 8.

Agli ufficiali di complemento, esclusi dal trattenimento in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che sono immessi nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione della difesa, con stipendio inferiore a quello già spettante per il grado di provenienza, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge si applicano anche agli ufficiali di complemento della Marina e della Aeronautica vincolati rispettivamente alle ferme volontarie previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 10.

Il riferimento alle ferme volontarie di cui agli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, deve intendersi sostituito negli articoli 2 e 9 della legge 20 dicembre 1973, numero 824, dal riferimento alla ferma triennale prevista dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.